

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Pavia

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia**

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito internet: [www.asst-pavia.it](http://www.asst-pavia.it)

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCAZIONALI  
E RIABILITATIVI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA  
PER IL PERIODO DI 36 MESI**

**CIG N. 671056014C**



## INDICE

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO  
ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'APPALTO  
ARTICOLO 5 - STRUTTURE INTERESSATE E CONSISTENZA OSPITI  
ARTICOLO 6 - REQUISITI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
ARTICOLO 7 - REQUISITI DEL PERSONALE PER L'ATTIVITA' RIABILITATIVA E ASSISTENZIALE  
ARTICOLO 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  
ARTICOLO 10 - INIZIO DEL SERVIZIO ED EFFICACIA DEL CONTRATTO  
ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE E PENALITA'  
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE  
ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONI  
ARTICOLO 15 - FASI DI ESECUZIONE  
ARTICOLO 16 - INDICATORI DI RISULTATO  
ARTICOLO 17 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE  
ARTICOLO 19 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
ARTICOLO 20 - GARANZIE DEFINITIVE  
ARTICOLO 21 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI  
ARTICOLO 22 - NORME DI SICUREZZA  
ARTICOLO 23 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITA' PAGAMENTI  
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
ARTICOLO 25 - DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA  
ARTICOLO 25BIS - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE  
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO  
ARTICOLO 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO  
ARTICOLO 28 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE  
ARTICOLO 29 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE  
ARTICOLO 30 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008  
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' D'ECCEZIONI  
ARTICOLO 32 - TERMINI E COMMUNICAZIONI  
ARTICOLO 33 - DIRITTO DI RECESSO  
ARTICOLO 34 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
ARTICOLO 35 - ACCESSO AGLI ATTI  
ARTICOLO 36 - RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURA  
ARTICOLO 37 - CLAUSOLA T&T - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'  
ARTICOLO 38 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ARTICOLO 39 - CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI  
ARTICOLO 40 - SPESE CONTRATTUALI  
ARTICOLO 41 - FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO  
ARTICOLO 42 - FORO COMPETENTE  
ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI FINALI



#### ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura di gara, espletata interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, sarà disciplinata dalla "lex specialis" di gara (Regolamento di gara, CSA e relativi Allegati) e dall'attuale normativa vigente:

- Legge Regionale n. 33/2007;
- D. Lgs. 50/2016;
- D.lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 235/2010;
- DGR X/818 del 25.10.2013;
- Legge n. 190/2012;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ex DGR n. X/1299/2014;
- Codice Etico Aziendale;
- Codice di comportamento;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato speciale è la gestione delle attività sotto indicate, da rendere nelle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia.

I destinatari dell'attività socio-educativa sono pazienti affetti da patologie psichiatriche ospiti delle strutture residenziali e semi-residenziali del D.S.M.

Il presente appalto ha per oggetto l'acquisizione di servizi mirati ad attività di natura socio-educativa e riabilitativa, le cui prestazioni saranno riferite alle seguenti attività:

- A) assistenza diretta alla persona con finalità di risocializzazione e riabilitazione volte al recupero sociale e allo sviluppo delle abilità individuali deterioratesi con il disagio psichico;
- B) organizzazione di interventi volti a favorire la rete relazionale con le famiglie e la comunità locale attraverso l'attuazione di progetti educativi individuali e di gruppo nell'ottica della metodologia del lavoro di equipe in accordo con la direzione della struttura;
- C) attuazione di ogni iniziativa risocializzante-riabilitativa volta all'educazione alla salute e allo sviluppo della necessaria autonomia personale e sociale nonché all'esplicitazione delle abilità necessarie di vita quotidiana e di relazione (accompagnamenti diversi ospite/gruppo in attività motorie, culturali e di socializzazione, vacanze, ecc.);
- D) messa a disposizione di spazi attrezzati quali il laboratorio di psicomotricità funzionale e i laboratori teatrali e per attività espressiva e convegnistica;
- E) predisposizione di progetti di natura riabilitativa individuale e di gruppo in esecuzione della vigente normativa accreditatoria regionale.

**ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio ha durata di 36 mesi a far tempo dalla data di efficacia del relativo contratto, con impegno per l'assuntore - nell'eventualità di ritardo nelle pratiche per il rinnovo della gara - di proseguire nella fornitura contrattuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni, se non più favorevoli alla stazione appaltante, fino al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del DLgs 50/2016.

**ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo presunto annuo del servizio è stimato in € 220.480,00 oltre IVA e per tutto il periodo contrattuale di 36 mesi è stimato in € 661.440,00 IVA esclusa.

**ART. 5 - STRUTTURE INTERESSATE E CONSISTENZA OSPITI**

Le strutture presso le quali dovranno essere svolti i servizi indicati al precedente art. 1, sono:

- CRA di Casteggio;
- CPA di Mornico Losana;
- CRA di Vigevano;
- CDA di Stradella;
- Strutture di Pavia.

**ART. 6 – REQUISITI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria il servizio nei tempi e nei luoghi indicati nel presente capitolato, adottando ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte e soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

L'affidatario dovrà gestire, completamente in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, i servizi richiesti.

I Servizi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni di seguito riportate.

L'aggiudicatario, dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto, gli competono l'organizzazione e la direzione del servizio, che dovranno essere improntate alle esigenze operative e funzionali delle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia e al raggiungimento dei risultati da conseguire.

Le attività oggetto del presente capitolato sono le seguenti:

<b>tipologia servizio</b>	<b>n. e qualifica operatore</b>	<b>n. ore</b>
EDUCATORI PROFESSIONALI	1 operatore presso il CRA di Casteggio	36
E TECNICI DELL'EDUCAZIONE	1 operatore presso il CPA di Mornico Losana	12
E DELLA RIABILITAZIONE	1 operatore presso il CPA di Mornico Losana	24
PSICHIATRICA	1 operatore presso il CPA di Mornico Losana	36
PSICOSOCIALE	1 operatore presso il CRA di Vigevano	32
	1 operatore presso il CD di Stradella	36
	1 operatore presso le strutture di Pavia	36



Il servizio richiesto, attraverso un progetto dettagliato di organizzazione, deve migliorare i servizi attualmente resi e, attraverso l'introduzione di formule innovative, accrescerne la qualità e conseguentemente la qualità percepita dagli utenti.

Il Servizio dovrà essere organizzato in relazione al fabbisogno assistenziale e riabilitativo, alle esigenze organizzative del Presidio Ospedaliero ed alle particolari caratteristiche dell'utenza.

L'Aggiudicatario dovrà gestire la presenza degli operatori attraverso sistemi di rilevazione delle presenze autonomo ed automatizzato, tale da consentire al SITRA di verificare che il Servizio appaltato sia stato svolto correttamente e nella misura prevista.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente ed in uso dalla struttura appaltante ed adattarsi ad ogni eventuale modifica richiesta.

Specificamente l'Aggiudicatario s'impegna a:

1. svolgere il Servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato ed a favore degli assistiti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia;
2. attenersi alle disposizioni emanate dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia;
3. garantire la continuità del Servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti richiesti;
4. utilizzare personale in possesso delle necessarie idoneità e delle caratteristiche richieste;
5. predisporre e trasmettere all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia per ciascun operatore impiegato ai sensi del presente appalto, apposito fascicolo contenente le seguenti notizie e documenti come specificato all'art. 6 del presente capitolato; ciascun fascicolo individuale dovrà essere integrato da idonea dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria volta ad illustrare tipo e natura del rapporto di lavoro in atto;
6. fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia. Pavia da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale – utente – datore di lavoro. In particolare dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro, che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi, e a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
7. sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio, a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori, certificate dal medico competente, dell'Aggiudicatario, la cui documentazione è presentata con cadenza annuale;
8. garantire che il personale, che lavora in turni continuativi articolati sulle 24 ore, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il riposo psico-fisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o comunitarie vigenti (Dlgs. N°66 / 2003);



## ASST Pavia

9. corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi e contributi previdenziali di legge, dando prova di quanto sopra all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, sollevandola da qualsiasi pretesa in tal senso;
10. dotare il proprio personale di divisa, il cui colore e foggia dovranno essere tali da impedire il confondersi con quelle utilizzate dai dipendenti del Presidio Ospedaliero e tesserino di riconoscimento;
11. fornire calzature necessari al personale operante, conformi ed alle normative vigenti in materia di sicurezza, e non sostanzialmente differenti da quelle del personale dipendente;
12. garantire la partecipazione del proprio personale nella gestione dell'emergenza incendio/evacuazione nei termini e modi previsti nel Presidio Ospedaliero;
13. usare con diligenza i beni e gli arredi dell'Azienda rispondendo direttamente per danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria.

### ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE PER L'ATTIVITA' RIABILITATIVA E ASSISTENZIALE

Le attività riabilitative e assistenziali richieste nel presente capitolato fanno riferimento per quanto riguarda la loro programmazione, organizzazione ed effettuazione alla specifica normativa nazionale e regionale per la Tutela della Salute Mentale. In particolare si fa riferimento alle indicazioni date dal "Piano Regionale Triennale per la Salute Mentale" (DGR 17 maggio 2004 n° VII/17513) e alla conseguente riqualificazione delle Strutture Residenziali Psichiatriche (DGR 28.02.2007 n° VIII/4221).

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire le necessarie prestazioni socio-riabilitative, integrate con l'intervento socio-sanitario assicurato dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, attraverso la seguente figura professionale:

- educatori professionali o tecnici dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

#### 6.1 - EDUCATORI PROFESSIONALI E TECNICI DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Le prestazioni dovute sono quelle previste dal "Regolamento per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Educatore professionale - D.M. 8 ottobre 1998 n° 520" e dal "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D.M. 17 gennaio 1997 n° 57".

La funzione principale sarà quella di supportare i pazienti nell'espletamento o nella acquisizione di quelle abilità sociali necessarie per un consolidamento o per un reinserimento sociale. Le attività funzionali a questo obiettivo si potranno svolgere sia all'interno che all'esterno della struttura, attraverso interventi sia individuali che di gruppo. A questi operatori verrà affidata la gestione delle attività educative e dei gruppi riabilitativi espressivi, psicocorporei e risocializzanti, in collaborazione con le altre figure professionali costituite dell'équipe operante nel Presidio e secondo le direttive del Direttore dell'U.O.C. o del suo delegato.

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare, per ciascun educatore professionale impiegato ai sensi del presente Capitolato, apposito fascicolo contenente le seguenti notizie e documenti:



## ASST Pavia

- generalità dell'operatore;
- fotocopia autenticata del diploma di laurea in scienze dell'educazione, ovvero fotocopia autenticata del diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatria e psicosociale, ovvero fotocopia autenticata del diploma di educatore professionale;
- certificato d'identità con annessa fotografia di riconoscimento;
- breve curriculum professionale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dall'operatore) attestante che non sussistono elementi di incompatibilità per l'attività espletata e che non sussistono carichi pendenti.

### ART. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art 106, comma 12, del DL 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l'ASST se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.

Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell'ASST la quale, anche in vigenza del contratto, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni/servizi affidati al fornitore, senza che quest'ultimo possa sollevare obiezioni in merito.

### ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è tenuta:

- ad avvalersi di personale specializzato per le attività poste a suo carico;
- ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall'ASST di Pavia nell'intento di non recare intralcio all'attività delle stesse, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196, conosciuto come legge sulla Privacy;
- ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;

### ART. 10 – INIZIO DEL SERVIZIO ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura, entro 20 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell'Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.

Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altra Ditta oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.



## ASST Pavia

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere.

### ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dell'Azienda verificherà periodicamente la regolarità del servizio oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

Conformemente a quanto stabilito dall'art 108 , comma 3 e 4, del DLgs 50/2016, quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Tale istruttoria verrà eseguita se nell'ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda non coperto dall'importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare la Azienda applicherà le seguenti penali:

- 1) Per ogni turno non coperto nell'esecuzione del servizio: Euro 250,00= al giorno per ogni persona mancante;
- 2) per mancata sostituzione del personale non gradito dalla Azienda. Euro 250,00= al giorno
- 3) per mancata reperibilità del responsabile della gestione Euro 250,00= per ogni evento

In tutti gli altri casi di disservizi documentati una penale dal Euro 500,00 a 5.000,00 a discrezione dell'Azienda, commisurata alla gravità (alta: 8 recidive – media: 5 recidive – bassa: 3 recidive), entità e frequenza dei disservizi.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'Azienda verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l'ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'ASST al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.





#### **ART. 12 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e aggiornamento nel rispetto dell'acquisizione dei crediti formativi ECM. La partecipazione ai corsi organizzati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia s'intende obbligatoria per la formazione specifica organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale. La partecipazione a tali corsi non è, in ogni caso, computabile ai fini della determinazione delle competenze della ditta e non può quindi essere richiesto alcun compenso per tale impegno professionale.

#### **ART. 13 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE**

La ditta aggiudicataria dovrà designare una persona con funzione di Responsabile della gestione da segnalare alla Amministrazione ed alla Direzione Sanitaria, la cui funzione è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. Il predetto referente, si correlerà con i Responsabili delle UU.OO.PP., e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o con altre figure dagli stessi delegate, per assicurare la corretta realizzazione dei programmi riabilitativo-assistenziali secondo le modalità organizzative predisposte dagli stessi, Nel rispetto dei protocolli operativi in atto e in collaborazione con il personale presente.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare incontri trimestrali di verifica dell'andamento del servizio prestato, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, su richiesta di quest'ultimo, ulteriori incontri per necessità contingenti e senza oneri aggiunti.

Le funzioni specifiche del succitato Responsabile della gestione sono le seguenti:

- assicurare l'esecuzione ed il controllo delle attività richieste dal presente capitolato;
- risolvere problemi che possono insorgere nell'esecuzione del servizio, con particolare riferimento alla continuità del medesimo;
- monitorare le eventuali azioni correttive nell'espletamento dell'appalto e concordate con la Direzione Medica ed il SITR di Presidio;
- monitorare il raggiungimento dei risultati da conseguire;
- occuparsi del trattamento dei dati personali di cui al D.L.vo 20 giugno 2003 n. 196.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONI**

In considerazione della peculiarità del Servizio in oggetto, pur rimanendo il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità connessa, alla corretta attivazione delle idonee procedure d'assunzione in capo alla ditta aggiudicataria circa la verifica dei titoli di studio abilitanti l'esercizio professionale, dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, si rende disponibile ad una attività di supporto nella selezione del personale.

Data la particolarità dell'assistenza ai malati psichiatrici, nei termini d'impiego assistenziale e coinvolgimento emotivo per gli operatori, si ritiene indispensabile che il personale assegnato alle Unità Operative Psichiatriche costituisca un gruppo stabile (cioè non soggetto ad elevato turn-over), preparato e motivato alle problematiche connesse al disagio psichico e disponibile al lavoro d'equipe.



## ASST Pavia

I primi 60 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio presso le strutture di questa Azienda Ospedaliera, sono da intendersi periodo di prova per tutto il personale fornito dalla ditta; s'intende superato, e pertanto confermato l'impegno lavorativo, se al termine il Responsabile S.I.T.R.A. e il Responsabile Sanitario dei PP.OO.CC. di appartenenza, sentito il Responsabile e il Coordinatore infermieristico dell'U.O. Psichiatria dei Presidi stessi nonché il referente aziendale SITRA, esprimerà parere positivo per il personale previsto dal progetto. Inoltre l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia si riserva, entro 60 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio da parte del lavoratore, di segnalare eventuali inadeguatezze dello stesso in rapporto alle funzioni attribuite; in tal caso l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione del suddetto personale.

### ART. 15 – FASI DI ESECUZIONE

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Direttore del Contratto, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le prestazioni e le direttive necessarie al riguardo. E' opportuno che dell'avvio dell'esecuzione venga redatto apposito verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e dall'esecutore delle prestazioni nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, compresa la dichiarazione attestante lo stato in cui vengono messi a disposizione i locali per lo svolgimento dell'attività.

L'aggiudicazione definitiva è sottoposta ad un periodo di prova di 90 giorni al termine del quale, il D.E.C. invierà al R.U.P. apposita relazione circa il superamento di detto periodo.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è tenuto al controllo delle prestazioni dell'appalto ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016.

### ART. 16 - INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per la valutazione della qualità del servizio prestato, confrontati con l'andamento dei dati aziendali relativi ai medesimi indicatori sono:

- turn over del personale;
- segnalazioni all'U.R.P.;
- segnalazione di eventi avversi e quasi errori;
- infortuni sul lavoro;
- media giorni di affiancamento personale neo assunto;
- rispetto delle indicazioni dettate dal D.Lgs. n° 66/2003 relativo alle ricadute organizzative sulla gestione del turno di lavoro.

Il monitoraggio degli indicatori è garantito dal SITRA di P.O..

In caso di divergenza negativa dei risultati rilevati, attraverso il monitoraggio degli indicatori, il SITRA di P.O. procede con un sollecito formale all'attivazione di interventi correttivi.

Se nel tempo di 1 mese, non si verifica l'attivazione dell'intervento correttivo concordato, l'A.O. della provincia di Pavia avrà facoltà di risolvere il contratto.

L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto dal



## ASST Pavia

contraente rappresenta condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto.

I primi 90 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia sono da intendersi periodo di prova a tutti gli effetti per gli operatori individuati.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia si riserva:

- entro 90 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio da parte del lavoratore comandato, di segnalare eventuali inadeguatezze dello stesso in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato, nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'Azienda si riserva di chiedere alla controparte l'immediata sostituzione del predetto collaboratore con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate, nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità che ricadano nella fattispecie in parola.
- la facoltà di valutare, annualmente l'operato e la professionalità del personale dell'Aggiudicatario e, in caso di giudizio non positivo, di richiederne la sostituzione
- il diritto di richiedere la sostituzione anche del personale dell'Aggiudicatario che dimostri di non rispettare l'assetto organizzativo e le procedure e programmi d'intervento previste dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia.

L'aggiudicatario deve adempiere alla richiesta di sostituzione nel termine indicato dall'Azienda, o immediatamente, qualora l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia ne documenti l'urgenza.

La predetta sostituzione deve essere attivata anche nel caso di dimissioni volontarie degli operatori.

Nel caso di mancata sostituzione nei termini previsti verrà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, festivi compresi, pari a euro 250 per ogni operatore.

La ditta aggiudicataria si impegna a prestare la massima collaborazione per il miglioramento del servizio in appalto, inteso come miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi gestiti.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà gestire le non conformità derivanti dal servizio erogato, siano esse rilevate dall'Azienda o derivanti dall'applicazione del proprio sistema di controllo, ed attivare tutte le azioni correttive e preventive conseguenti, con azioni dirette od eventualmente concordate con la Direzione Medica e SITRA di P.O..

### **ART. 17 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE**

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare tutti i servizi pattuiti a perfetta regola d'arte e con ogni cura.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese per il personale ed i generi alimentari necessari per la ristorazione.

La ditta aggiudicataria sarà unica responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti venissero arrecati a persone o a cose, pertanto, conseguentemente dovrà impegnarsi alla pronta riparazione dei danni o al risarcimento degli stessi.



#### **ART. 18 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia provvederà a fornire alla ditta aggiudicataria ogni informazione necessaria e qualsiasi altra notizia comunque inerente le prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore non sarà responsabile di eventuali danni, incidenti, mal funzionamenti, guasti o quant'altro dovesse essere conseguenza di un'informazione incompleta o mancante.

Inoltre, l'Azienda si impegna a collaborare fattivamente con la ditta aggiudicataria per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento dell'appalto.

L'appaltatore, alla scadenza del contratto, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.

#### **ART. 19 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

La ditta pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali.

La ditta provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all'ASST, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. La ditta dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

L'ASST si riserva la facoltà di trattenerne un importo calcolato in relazione alla minore fornitura prestata.

#### **ART. 20 – GARANZIE DEFINITIVE**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al  $10 + 4,55 = 14,55\%$ ); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari al  $10 + 10 + (4,25 \times 2) = 28,50\%$ ).

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

**ASST Pavia**

- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell'importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:

progressione mesi	Progressioni in percentuale 12 mesi	Progressioni in percentuale 24 mesi	Progressione in percentuale 36 mesi
6	50	25	16,67
12	100	50	33,33
18		75	50
24		100	66,67
30			75
36			100

Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale.

A richiesta dell'esecutore del contratto, l'U.O.SD. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell'Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

L'aggiudicatario del Servizio dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) oppure [www.ivass.it](http://www.ivass.it);



## ASST Pavia

- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.

### **ART. 21 – STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI**

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali per l'intera durata dell'appalto sono pari ad € 3.480,00.

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

### **ART. 22 – NORME DI SICUREZZA**

La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti sia della stazione appaltante sia di terzi della tutela, della sicurezza, dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:

- legge 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- T.U. D.lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza – prevenzione e protezione dei rischi".

L'Azienda ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI, pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Si precisa che tale documento dovrà essere scaricato dal sito Internet aziendale, timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta concorrente e allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Regolamento di gara cui si rimanda.

L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.



## ASST Pavia

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

L'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari ad € 3.480,00 per l'intera durata del servizio.

Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

### **ART. 23 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI**

Per l'esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente capitolato, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

La Società aggiudicataria provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei lavori eseguiti unitamente alla documentazione inerente al servizio effettuato.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla



## ASST Pavia

verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare.

Si porta a conoscenza, inoltre, che l'Azienda appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.

La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
Codice iPA:	azosp_pv
Codice Univoco Ufficio:	VPNIOX
Nome dell'Ufficio:	UO_ECONOMICO_FINANZIARIA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02613080189
Partita Iva:	02613080189

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;





- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:

- data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

#### **ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;



- i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **ART. 25 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, esplicitamente dispone che "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi



## ASST Pavia

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.

### **ART. 25-BIS – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.**

L'ASST di Pavia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 del D.L. n. 5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, tratterà le somme dovute all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art 105, comma 11, del D. Lgs. 50/2016).

### **ART. 26 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO**

L'ASST di Pavia può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l'ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe di rimborso del Contratto;
- c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove



## ASST Pavia

siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;

- d) quando a carico dell'Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- e) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;

Ove la Stazione Appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'ASST adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'ASST dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST tratterrà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'appalto ad altro fornitore.

L'Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla stazione appaltante e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

### **ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione del servizio o parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto b D.Lgs, n.50/2016);
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto c, D.Lgs. 50/2016);
- l'Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso



## ASST Pavia

l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:

- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. L'Azienda verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs. 159/2011.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).

Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).

L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto fatta eccezione l'ipotesi in cui:

- il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 19 del presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).



## ASST Pavia

### **ART. 28 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE**

Nel caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, la stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dall'art. 110 del DLgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

### **ART. 29 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE**

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda appaltante tratterà senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

### **ART. 30- OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/2008**

Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all'appalto o introdotte dal fornitore, all'atto della formalizzazione dell'incarico l'ASST comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale del fornitore a fattori di rischio propri della realtà dell'ASST ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo il fornitore deve comunicare per iscritto all'ASST quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dalla ditta Aggiudicataria per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.

Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.

### **ART. 31 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI**

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST e devono essere adeguatamente motivate.



Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **ART. 32 – TERMINI E COMMINATORIE**

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

#### **ART. 33 – DIRITTO DI RECESSO**

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti rinunciando l'appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.

Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione che l'ASST intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art. 1373 c.c..

#### **ART. 34 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

E' altresì facoltà dell'Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.

Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale:

- di estendere l'appalto a favore degli altri Presidi Ospedalieri dell'ASST, dandone preavviso all'Appaltatore con almeno sessanta giorni di anticipo;
- di sospendere o ridurre la fornitura appaltata- dandone preavviso all'Assuntore con almeno 30 giorni di anticipo - presso l'Amministrazione della struttura ospedaliera o altre sedi per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

#### **ART. 35 – ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall' art 53 del D.Lgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..



## ASST Pavia

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:

- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contenente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

L'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito **entro 10 giorni** lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carico del richiedente.

Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all'UOSD Gare che valuterà l'opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Legge 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

### **ART. 36 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA**

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causa, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende stesse nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.





## ASST Pavia

L'azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

La ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'A.O.

A tal fine l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell'A.O., con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a euro **6.000.000,00** e con massimale per sinistro non inferiore a euro **2.600.000,00** con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le Aziende Ospedaliere sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

### **ART. 37 – CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere di cui è subcontraente coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione

delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.



## ASST Pavia

### ART. 38 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti l'Azienda, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte di questa Azienda.

Pertanto, l'Appaltatore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:

- i. adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- ii. limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Azienda unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e di ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione del servizio, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- iii. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell'Azienda, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione del servizio, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentire l'esecuzione;
- iv. non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto dell'Azienda.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati, sia nel corso del servizio che per i tre anni successivi al termine, o alla cessazione o risoluzione del rapporto contrattuale con codesta Azienda.

Le previsioni appena enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;



## ASST Pavia

- ii. al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- iv. l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'appaltatore ne dia immediata notizia scritta all'Azienda.

L'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. lgs. 196/2003 provvede, con apposito provvedimento, a nominare l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento.

In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- i. rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- ii. accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- iii. effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione del servizio, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte da codesta Azienda;
- iv. conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;
- v. provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione del servizio, saranno affidate le operazioni di trattamento. L'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all'Azienda qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne codesta Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di



## ASST Pavia

qualsiasi altro soggetto e/o Autorità, a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

Infine, l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla medesima.

### **ART. 39 – CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- 1) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dall'ASST di Pavia pubblicato sul sito aziendale;
- 2) a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "*Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*", approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 - Allegato 13 al presente disciplinare.

Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

### **ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Inoltre, come disposto dall'art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **ART. 41 - FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO**

Conformemente a quanto stabilito dalle linee di indirizzo di Regione Lombardia 29 dicembre 2015, n. X/4702, le unioni formalizzate ed i Consorzi di Aziende Ospedaliere/I.R.C.C.S. e di A.S.L. oggi esistenti sono riviste alla luce della costituzione delle nuove A.T.S. e A.S.S.T. con l'obiettivo di rendere coerente il processo di acquisto con ARCA S.p.a. Centrale d'acquisto regionale e a livello di territorio omogeneo. Le unioni d'acquisto sono ridefinite dall' allegato 18 "*Nuove Unioni di Acquisto*" della suddetta DGR.

Le ASST che fanno parte del nuovo consorzio "ATS Brianza – Pavia" come sopra individuato sono:

- ASST di Pavia;
- ASST di Monza;
- ASST di Vimercate;
- ASST di Lecco;
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

L'accordo consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto alle condizioni



## ASST Pavia

tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all'appalto.

Pertanto, ai soggetti individuati come idonei potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento di un massimo del 200% (duecento per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto per le ASST e IRCCS delle Unioni di Acquisto, e del 100% (cento per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto per ASST di Pavia. Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

**Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.**

### ART. 42 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Pavia, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

### ART. 43 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

**(firma del Legale Rappresentante della Ditta)**

---

**Per specifica accettazione degli articoli da 1 a 43 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all'art. 1341 del C.C.**

**(firma del Legale Rappresentante della Ditta)**

---